



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)**

**di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione (PATRONI GRIFFI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	14
Allegato	»	23
Disegno di legge	»	39
Testo del decreto-legge	»	40

ONOREVOLI SENATORI. -

Articolo 1

La norma ha la finalità di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, attraverso l'integrazione, sotto il punto di vista industriale, delle attività attualmente svolte dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) nel campo della gestione delle partecipazioni e della valorizzazione immobiliare, nonché dell'intervento finanziario nel settore dell'*export* banca e della internazionalizzazione delle imprese con quelle svolte, nei medesimi settori, dalle Società partecipate dallo Stato: Fintecna (100 per cento), Sace (100 per cento) e Simest (76 per cento).

L'operazione si inquadra nell'ambito della più ampia azione di razionalizzazione degli enti e delle partecipate detenute dallo Stato al fine di aumentarne l'efficacia gestionale e, ove necessario, l'efficienza.

Con riferimento ai profili industriali dell'eventuale integrazione tra CDP e Fintecna, verrà consolidata la capacità di CDP nel supportare gli enti pubblici nella valorizzazione del loro patrimonio immobiliare attraverso l'accesso a competenze di riqualificazione, valutazione, commercializzazione e gestione amministrativa degli *asset* immobiliari possedute in questo ambito da Fintecna.

Per quanto riguarda il profilo industriale sottostante l'integrazione tra CDP e Sace, si evidenzia, in particolare, la possibilità di potenziare la capacità di CDP nel finanziamento delle operazioni di internazionalizzazione facendo ricorso alle competenze di Sace nella valutazione del merito creditizio, nei servizi assicurativi e nella finanza internazionale.

Inoltre, considerata l'attività di promozione e assistenza svolta dalla Simest nell'ambito del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, anche l'integrazione di CDP e Simest ha lo scopo di realizzare una più stretta sinergia industriale tra tutti i soggetti a capitale pubblico che operano, a vario titolo, nell'ambito delle attività di sostegno all'esportazione.

L'operazione sarà condotta secondo criteri di mercato specificando la norma, al comma 1, che alla CDP, nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale della società, è attribuito il diritto di opzione all'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, Sace e Simest, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2 prevede che entro dieci giorni dall'eventuale esercizio del diritto di opzione da parte di CDP, con cui pertanto si perfeziona il trasferimento delle partecipazioni, la società versi al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna delle società per le quali è esercitato il diritto di opzione, con conseguente svolgimento degli adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni (ad esempio girata delle azioni).

Alla stregua della legge di trasformazione di CDP in società per azioni, al comma 3 si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di determinare il valore definitivo di trasferi-

mento delle partecipazioni in questione, che sia ritenuto congruo da CDP, per il versamento del conguaglio da parte della medesima società.

Secondo quanto previsto dalla norma richiamata, il valore definitivo di trasferimento e di iscrizione in bilancio sarà pertanto determinato sulla scorta di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero. Il valore definitivo così determinato dovrà essere ritenuto congruo anche da CDP sulla base di una propria perizia.

Al comma 4, viene previsto che i corrispettivi provvisorio e definitivo delle cessioni, al netto degli oneri relativi alle stesse, sia destinato, sulla base di proporzioni da stabilirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e al pagamento dei debiti dello Stato.

Al fine di certezza giuridica in merito all'operatività delle società la cui partecipazione è oggetto dell'eventuale trasferimento, il comma 5 dispone che le società medesime continuano a svolgere le attività già in precedenza loro affidate sulla base di norme vigenti che, pertanto, non vengono influenzate dalla modifica della compagine azionaria. Restano ferme per la Simest le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alle normative di riferimento.

Il comma 6 dispone l'abrogazione di alcune norme sulla *governance* societaria di Sace e Simest che risultano incompatibili con il trasferimento e il pieno esercizio dei diritti dell'azionista sulle partecipazioni da parte di CDP, all'atto del perfezionamento del trasferimento delle relative partecipazioni.

Il comma 7 modifica l'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo che i decreti emanati ai sensi della

norma medesima siano soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.

Infine, il comma 8 dispone che CDP provveda - ferma restando la piena autonomia gestionale nell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 1 - entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto, a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza.

Al riguardo, la disposizione conferma le normative ordinarie di riferimento che dispongono la decorrenza dei termini, per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti, dalla data di comunicazione delle istanze.

Articolo 2

Le modifiche proposte completano ed integrano l'attuale formulazione dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono finalizzate ad introdurre un'ulteriore modalità operativa della società di gestione del risparmio costituita ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, massimizzando l'efficacia degli strumenti finanziari già normati e implementando il sistema integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di conseguire la riduzione del debito pubblico e di liberare risorse economiche a favore degli enti territoriali. Il meccanismo configurato, quand'anche connesso alle esigenze di riduzione del debito pubblico, non sacrifica i risultati in termini economici per l'Erario, al contrario, subordinando la dismissione degli immobili al completamento del processo di valorizzazione attraverso lo strumento urbanistico, consente il collocamento degli stessi sul mercato a valori ampiamente superiori rispetto a quelli legati all'attuale stato in cui versano i beni. Ciò consente, da un lato di massimizzare le

entrate e dall'altro di assicurare un uso economico e produttivo del patrimonio pubblico, contribuendo al rilancio dell'economia.

In tal senso si è inteso promuovere una unitaria e sinergica operazione di valorizzazione e messa a reddito dei patrimoni immobiliari pubblici, siano essi di proprietà dello Stato, che degli enti territoriali ovvero di società interamente partecipate dai predetti soggetti.

La società di gestione del risparmio, intermediario finanziario, si finanzia con i proventi derivanti dalla propria attività, pari ad una percentuale del patrimonio gestito a cui si aggiunge la sottoscrizione *ex lege* da parte degli enti previdenziali previsti per il triennio 2012-2014. Il previsto importo iniziale, almeno 1 milione di euro, costituisce il capitale sociale che ne consente la costituzione. Si tratta pertanto di un versamento unico.

L'individuazione del portafoglio immobiliare di proprietà dello Stato avviene secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale portafoglio può ricomprendere anche l'inserimento degli immobili valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a seguito dell'individuazione a cura dell'Agenzia del demanio e della relativa manifestazione di interesse da parte dei competenti organi degli enti interessati. Il meccanismo introdotto dalla norma proposta non supera la procedura definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ma ispirandosi ai principi ivi previsti, pone in essere un meccanismo semplificato del processo di devoluzione.

I beni in gestione all'Agenzia del demanio che verrebbero così individuati per essere da subito avviati, a seguito delle previste verifiche e procedure, alla valorizzazione e conferiti al fondo sono 350, per un valore sti-

mato, allo stato attuale, pari a 1,5 miliardi di euro, che a seguito della valorizzazione urbanistica operata dai comuni potrà anche raddoppiare. L'attività di valorizzazione della società di gestione del risparmio (SGR), che affiderà la gestione di portafogli ad operatori privati, potrà generare ulteriore valore grazie alle attività di trasformazione edilizia, che porterebbe il valore di conferimento anche a triplicare. Per il raggiungimento della finalità della norma introduce, altresì, per gli enti territoriali e per le società interamente partecipate dai medesimi, la possibilità di conferire agli istituendi fondi beni di proprietà, seguendo le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Si intende creare in questo modo un processo dinamico che, considerata la tempistica necessaria per la valorizzazione dei diversi *asset* di proprietà pubblica, sarà volto ad assorbire nel tempo il portafoglio di proprietà delle pubbliche amministrazioni, il cui valore di mercato, a valle del censimento effettuato dal Dipartimento del tesoro, è stimato tra i 239 e i 319 miliardi di euro: nell'ambito di tale portafoglio andranno individuati i beni non utilizzati per finalità istituzionali, suscettibili di valorizzazione, da destinare alla presente operazione.

La norma proposta esclude espressamente dalla procedura gli immobili utilizzati per finalità istituzionali. Tanto, in ragione del fatto che la previsione di un eventuale trasferimento di detti beni ai fondi, determinerebbe effetti pregiudizievoli in termini di finanza pubblica, generando costi ascrivibili a locazioni passive. In proposito giova richiamare l'attenzione sulla circostanza che sebbene la norma in esame non riguardi i beni immobili utilizzati, detti beni possono essere oggetto delle operazioni disciplinate dall'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La proposta estende, inoltre, ai fondi ivi introdotti la previsione che l'apporto dei beni sia sospensivamente condizionato al completamento delle procedure di valorizzazione e regolarizzazione degli stessi. Inoltre, con riferimento agli apporti operati a cura degli enti territoriali ai fondi introdotti con la norma in esame è prevista:

- l'emissione in favore degli enti medesimi di quote per un ammontare pari al 75 per cento del valore di apporto dei beni compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi da parte della SGR;

- l'erogazione agli enti medesimi, per il restante valore, di un corrispettivo in denaro.

Al fine di dare certezza al processo normativo, la proposta in esame prevede per i necessari adempimenti una congrua tempistica.

È introdotto un meccanismo semplificato di accatastamento e di regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, al fine di superare le criticità.

Si introduce, altresì, la possibilità che la SGR di cui al comma 1 istituisca, sempre con le modalità recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, uno o più fondi a cui sono apportati o conferiti, esclusivamente immobili dello Stato assegnati al Ministero della difesa, non più utilizzati per le finalità istituzionali della stessa e suscettibili di valorizzazione.

Articolo 3

Le disposizioni di cui all'articolo 3 sono dirette a riorganizzare taluni enti della amministrazione economico-finanziaria.

In particolare (comma 1), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene disposta l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle

entrate, nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4.

Le funzioni svolte dagli enti incorporati, nonché le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, sono rispettivamente trasferite all'Agenzia delle dogane e alla Agenzia delle entrate (comma 2).

L'ordinato trasferimento delle risorse, umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati è effettuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. *Medio tempore*, per garantire la continuità dei rapporti, l'Agenzia incorporante potrà delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione (comma 3).

Entro il predetto termine, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti incorporati sono garantiti i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione (comma 4). Si prevede, altresì, che i comitati di gestione delle Agenzie incorporanti siano rinnovati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati che è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. Ai dipendenti

trasferiti rimane garantito l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici (comma 5). Quanto ai restanti rapporti di lavoro, le Agenzie incorporanti subentrano, fino alla naturale scadenza, nella loro titolarità (comma 6).

Comma 7. I compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati sono svolti dalle Agenzie incorporanti con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Per i rispettivi compiti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni riconducibili agli enti incorporati, le Agenzie incorporanti istituiscono ciascuna due posti di vicedirettore, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inoltre, per lo svolgimento sul territorio dei compiti già di spettanza della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

Il comma 8 detta una disposizione di carattere finanziario, prevedendo che le risorse finanziarie disponibili sui bilanci degli enti incorporati siano riassegnate, dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti e che la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, proseguono in capo agli Uffici incorporanti.

Con il comma 9 si prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI. Le funzioni già esercitate da ASSI, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, saranno ripartite con decreti di natura non regolamentare analoghi a quelli previsti dal comma 3, ma, in questo caso, adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Fino all'adozione di detti decreti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà delegare uno o più dirigenti allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione dell'ente soppresso.

Per ogni altro adempimento occorrente ad attuare la disposizione in discorso si provvederà in analogia con quanto disposto per la soppressione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito.

Si prevede, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e alle risorse trasferite. Le residue posizioni dirigenziali generali di ASSI sono assegnate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conseguentemente, si provvederà a rideterminare l'assetto organizzativo del predetto Ministero.

Si precisa, inoltre che resta ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente norma-

tiva, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'UNIRE.

Il comma 10 reca le necessarie modifiche normative al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conseguenti alla riorganizzazione prevista nei commi da 1 a 9.

Il comma 11 stabilisce che dall'attuazione di tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e il comma 12 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

La proposta rientra nel piano delle misure che nel loro insieme dovrebbero garantire risparmi per più di 5 miliardi di euro entro il 2012 e circa 16 miliardi di euro dal 2013, al fine di scongiurare l'incremento dell'IVA.

In particolare, si prevede:

Comma 1. Si prevede che, entro il 31 ottobre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali provvedano ad ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali e delle relative dotazioni organiche nonché della spesa complessiva del personale non dirigenziale rispetto a quanto disposto, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In particolare:

- il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del suddetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

- le Agenzie fiscali dovranno apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura

tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente non sia superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate ed ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali dovranno rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico risultante a seguito dell'applicazione, rispettivamente, del suddetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell'articolo 3 del presente decreto (Soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Agenzia del territorio e dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico).

Al fine di assicurare la funzionalità delle Agenzie fiscali, i risparmi conseguiti dalle medesime Agenzie, mediante le riduzioni degli uffici dirigenziali, potranno essere utilizzati, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, per conferire, al personale dell'area terza che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nella stessa area, posizioni organizzative di livello non dirigenziale, senza che si applichi la normativa in materia di vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali posizioni, in numero non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, saranno attribuiti con procedure selettive. Al personale delle Agenzie fiscali che ricopre le posizioni organizzative di livello non dirigenziale sono attribuite:

- un'indennità di posizione non superiore al 50 per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo

più basso, che sarà graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto;

- una retribuzione di risultato non superiore al 20 per cento della retribuzione di posizione.

All'adozione degli atti applicativi delle suddette riduzioni si potrà provvedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha semplificato il procedimento di organizzazione dei Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la riduzione delle dotazioni organiche e con decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.

Comma 2. A decorrere dal 31 ottobre 2012, è fatto divieto al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi tipo e con qualsiasi contratto.

Fino all'emanazione dei provvedimenti applicativi delle suddette riduzioni, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, avviate alla medesima data.

Commi 3 e 4. Si prevede, inoltre, che:

- le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie nonché i giudici tributari siano esclusi da tutte le suddette disposizioni;

- gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e

delle finanze siano trasformati in posti di livello dirigenziale non generale;

- la riduzione dei posti di livello dirigenziale generale concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1;

- i soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso;

- siano fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data;

- le riduzioni della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- le facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali siano prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

Comma 5. Sono dettati i seguenti principi per la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali:

- riduzione del numero degli uffici territoriali, preferendo la chiusura degli uffici aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti o con numero di dipendenti inferiore a 30 unità ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

- accorpamento di direzioni generali con compiti analoghi;

- modifiche delle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, affinché gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale non abbiano competenze infraregionali e quelli di livello dirigenziale non generale non abbiano competenze infraprovinciale

(fatti salvi gli uffici con sede nelle città metropolitane), e attribuzione della reggenza degli uffici infraprovinciali a funzionari.

Comma 6. Nell'ambito dell'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze si prevede:

- il trasferimento presso il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità, che assume la denominazione di Direzione comunicazione istituzionale e che dovrà svolgere le proprie funzioni con riferimento a tutte le articolazioni del Ministero;

- che la Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle finanze eserciti le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario e che il predetto Dipartimento continui ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.

Comma 7. Si attribuiscono ad una specifica divisione interna della Sogei Spa le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche, attualmente svolte dalla Consip Spa, mantenendo inalterato il modello di relazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 8. Si confermano in capo alla Consip Spa le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*, prevedendo che tali compiti saranno svolti anche nei confronti della Sogei Spa.

Comma 9. Si dispone il rinnovo dei consigli di amministrazione della Sogei Spa e della Consip Spa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (termine entro cui convocare l'assemblea per la nomina di tali organi). I nuovi consigli di amministrazione dovranno essere composti da tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria ed

il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato.

Comma 10. Si attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista delle citate società, il compito di assicurare la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie.

Articoli da 5 a 11

Come è noto, il Consiglio europeo, in data 26 ottobre 2011, ha raggiunto il consenso su un pacchetto di misure per il settore bancario. In particolare, al fine di ristabilire la fiducia nel settore bancario, il Consiglio ha convenuto sulla necessità di potenziare la qualità e la quantità del capitale delle banche, portando entro il 30 giugno 2012 il coefficiente patrimoniale (*Core Tier 1 ratio*) al 9 per cento, dopo aver considerato la valutazione di mercato delle esposizioni di debito sovrano.

In relazione al finanziamento dell'aumento di capitale, la dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea del 26 ottobre 2011 precisa che «le banche dovrebbero in prima istanza usare fonti di capitale privato», che «se necessario i governi nazionali dovrebbero fornire sostegno e, qualora questo non fosse disponibile, la ricapitalizzazione dovrebbe essere finanziata tramite prestito del FESF per i Paesi della zona euro» e che «qualsiasi forma di sostegno pubblico, a livello sia nazionale che di Unione europea, sarà soggetta alla condizionalità del vigente quadro di aiuti di Stato speciali in caso di crisi, che la Commissione ha dichiarato sarà applicato con la proporzionalità necessaria tenuto conto del carattere sistemico della crisi».

A seguito della Dichiarazione del Consiglio europeo sopra richiamata, la *European Banking Authority (EBA)* ha adottato la raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011, destinata alle autorità di vigilanza nazionali, nella quale si chiedeva di as-

sicurare che i principali istituti di credito europei aumentassero la propria dotazione patrimoniale attraverso la costituzione di un *buffer* di capitale, eccezionale e temporaneo, tale da portare, entro il 30 giugno 2012, il coefficiente *Core Tier 1* al 9 per cento.

La raccomandazione dell'EBA è stata adottata sulla base dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, ai sensi del quale l'EBA può indirizzare raccomandazioni alle autorità di vigilanza nazionali. Queste hanno l'obbligo di adeguarsi alla raccomandazione o di spiegare le ragioni per le quali non intendono adeguarsi (*comply or explain*).

L'EBA riguarda 71 istituzioni bancarie europee, tra le quali è compresa anche la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS).

Per MPS l'ammontare di *Core Tier 1* mancante per il raggiungimento del livello del 9 per cento è stato quantificato dalla Banca d'Italia e dall'EBA in euro 3.267.000.000. Al fine di conseguire il livello indicato nella citata raccomandazione EBA/REC/2011/1, MPS ha presentato un piano di ricapitalizzazione, approvato dalla Banca d'Italia in data 3 aprile 2012.

La Banca d'Italia ha comunicato che, a seguito degli sviluppi intervenuti nel frattempo (perdita del quarto trimestre del 2011 ed evoluzione degli attivi a rischio) e delle azioni realizzate e in corso di realizzazione da parte della banca, il fabbisogno patrimoniale da colmare stimato dalla banca MPS per raggiungere, entro le scadenze previste dall'EBA, il livello target di *Core Tier 1* al 9 per cento, comprensivo del *buffer* per rischio sovrano, rientrerebbe in un *range* tra 1,3 e 1,7 miliardi.

La Banca d'Italia ha ritenuto opportuno, tenuto conto delle incertezze circa l'esito delle azioni in corso di realizzazione, che lo strumento legislativo contempli un importo massimo di euro 2 miliardi. L'importo effettivo necessario dello strumento sarà sta-

bilito dalla banca in prossimità dell'emissione.

Articolo 5 – Emissione di strumenti finanziari

L'articolo 5 definisce le caratteristiche fondamentali dell'autorizzazione legislativa all'intervento finanziario a supporto di MPS:

1) si prevede la sottoscrizione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, computabili nel patrimonio di vigilanza *Core Tier 1*;

2) l'importo massimo sottoscrivibile dal Ministero dell'economia e delle finanze è pari a 3.900 milioni di euro, di cui 1.900 milioni destinati alla sostituzione dei cosiddetti «Tremonti *bond*» emessi da MPS e sottoscritti dal Ministero;

3) il termine per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2012.

Articolo 6 – Condizioni di sottoscrizione

Ai fini dell'economicità complessiva dell'operazione si ritiene che la sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari non possa essere disgiunta dalla sostituzione con questi dei cosiddetti «Tremonti *bond*» emessi da MPS e sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze, le cui condizioni risultano, nelle attuali condizioni di mercato, penalizzanti per lo Stato italiano.

Si è pertanto prevista quale condizione per la sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari che MPS provveda al rimborso dei cosiddetti «Tremonti *bond*», nel rispetto delle condizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009, e del prospetto a questo allegato. A tal proposito si evidenzia che in base al prospetto ora menzionato, che contiene il regolamento contrattuale dei cosiddetti «Tremonti *bond*», gli interessi dovuti per il periodo intercorrente dall'ultima data di pagamento degli interessi e la data di rimborso sono commisurati agli interessi corri-

sposti in relazione all'ultimo periodo di interessi. Poiché MPS non ha corrisposto alcuna cedola all'ultima data di pagamento degli interessi, la disposizione ora richiamata comporterebbe che nulla dovrebbe essere versato al Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di interessi in occasione del rimborso. Per ragioni di equilibrio economico complessivo si è quindi ritenuto di prevedere che ove MPS decida di accedere all'intervento finanziario pubblico debba rimborsare i titoli precedentemente emessi e accettare diverse condizioni di remunerazione di questi per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 alla data di rimborso. Spetterà quindi a MPS, nella propria autonomia gestionale, valutare la convenienza economica della complessiva operazione.

Articolo 7 – Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato

La sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari rappresenta un nuovo regime di aiuto e come tale dovrà essere valutato dalla Commissione europea, alla luce del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

A tal fine l'articolo in commento prevede al comma 3 che MPS presenti un piano di ristrutturazione, redatto in conformità di quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea in materia. In conformità delle medesime comunicazioni l'articolo 7 enuclea una serie di disposizioni volte a limitare gli effetti distorsivi della concorrenza potenzialmente derivanti dal sostegno pubblico.

Articolo 8 – Procedura

L'intervento pubblico presuppone l'inoltro di una specifica richiesta da parte di MPS accompagnata dalla documentazione necessaria, in particolare, alle valutazioni che saranno esperite da Banca d'Italia, indicate in

dettaglio nell'articolo in commento. La sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari avviene sulla base della positiva valutazione dell'operazione da parte di Banca d'Italia, che indica anche l'importo di Nuovi strumenti finanziari da sottoscrivere nei limiti di quello necessario alla costituzione del *buffer* richiesto dalla citata raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011.

Articolo 9 – Caratteristiche dei Nuovi strumenti finanziari

L'articolo in commento descrive le principali caratteristiche dei Nuovi strumenti finanziari (che saranno successivamente dettagliate con le disposizioni di attuazione previste all'articolo 11): questi sono privi del diritto di voto e sono convertibili in azioni a richiesta dell'emittente (si prevedono regole semplificate, relativamente ai *quorum* richiesti per l'approvazione della deliberazione di aumento di capitale, rispetto alla disciplina ordinaria). Si prevede altresì la facoltà di riscatto o rimborso dei titoli a richiesta di MPS, salva l'autorizzazione di Banca d'Italia.

Il pagamento degli interessi sui Nuovi strumenti finanziari dipenderà dalla disponibilità di utili distribuibili. In conformità al paragrafo 13 della comunicazione della Commissione europea del 6 dicembre 2011, n. 2011/C-356/02, si prevede che in mancanza di utili gli interessi siano corrisposti nella forma di assegnazione di azioni ordinarie. L'ammontare da assegnare di queste è calcolato in funzione della quota di patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Al fine della semplificazione degli adempimenti si prevede che il corrispondente aumento di capitale sia deliberato dal consiglio di amministrazione (poiché lo statuto di MPS prevede che le azioni non abbiano valore nominale è stata presa in considerazione anche l'ipotesi che l'emittente, fermo restando l'ammontare del capi-

tale, aumenti il numero delle azioni ordinarie da cui questo è rappresentato).

In considerazione della possibilità che tale meccanismo comporti l'assunzione di partecipazioni rilevanti, secondo la relativa disciplina, si è ritenuto in ragione delle caratteristiche dell'acquirente e dell'operazione, di disapplicare nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni in materia di acquisizione di partecipazioni nella banche e in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto, nonché il limite di possesso azionario previsto dallo statuto di MPS.

Articolo 10 - Risorse finanziarie

Quanto al reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'intervento, l'articolo in

commento replica le soluzioni già presenti nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si prevede quindi che le risorse finanziarie siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Articolo 11

Si prevede l'emanazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, di disposizioni di attuazione nonché del prospetto contenente la regolamentazione completa dei Nuovi strumenti finanziari.

RELAZIONE TECNICA

CAPO I

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 1.

(Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato)

La norma ha la finalità di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, attraverso l'integrazione, sotto il punto di vista industriale, delle attività attualmente svolte dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) nel campo della gestione delle partecipazioni e della valorizzazione immobiliare, nonché dell'intervento finanziario nel settore dell'*export* banca e della internazionalizzazione delle imprese con quelle svolte, nei medesimi settori, dalle società partecipate dallo Stato: Fintecna (100 per cento), Sace (100 per cento) e Simest (76 per cento).

L'operazione sarà condotta secondo criteri di mercato. Alla CDP, nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale della società, è attribuito il diritto di opzione all'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, Sace e Simest, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La proposta normativa comporta, dal punto di vista industriale, una valorizzazione e razionalizzazione delle società partecipate dallo Stato e potrebbe determinare in termini di finanza pubblica, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte di CDP, maggiori entrate nell'ordine di circa 9-10 miliardi di euro, sulla base di preliminari stime patrimoniali delle società sopra indicate. L'ammontare delle risorse che saranno versate al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in via provvisoria - anche tenendo conto delle prassi di mercato - saranno rapportate al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci. Il saldo del corrispettivo verrà, invece, corrisposto in esito alla valutazione giurata di stima recepita nel decreto del Ministro e terrà conto dei comuni criteri di valutazione seguiti in operazioni analoghe.

Gli effetti finanziari definitivi potranno comunque essere rilevati solo a consuntivo.

Il comma 4 prevede, infine, che i corrispettivi derivanti dalle operazioni di cessione a CDP siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Tali somme, in alternativa, possono essere riassegnate, al netto degli oneri di cessione:

1) per finalità di riduzione dello *stock* di debito pubblico, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

2) per il pagamento dei debiti dello Stato, rispettivamente:

a) in aumento delle dotazioni dei fondi speciali per la riscrittura dei residui perenti di parte corrente e in conto capitale, in relazione alle operazioni di certificazione di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) incrementando l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Alla determinazione delle percentuali di riparto del ricavato delle citate dismissioni tra le suddette finalità (ammortamento titoli, fondi di riserva per i residui passivi perenti, controvalore dei titoli di Stato), si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da garantire la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

Art. 2.

(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

Le norme proposte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

In particolare:

– il comma 1, lettera a), nell'individuare al numero 1) l'onere per l'apporto al capitale sociale della società di gestione del risparmio, prevede che questo non sia pari a 2 milioni di euro come previsto a legislazione vigente ma possa essere inferiore, con un limite fissato a 1 milione di euro;

– il comma 1, lettera g), introduce i commi 8-ter e 8-quater all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Detti commi disciplinano l'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di quote di fondi immobiliari. Si consideri che nel caso di apporto a fondi immobiliari, ai fini dell'indebitamento, la registrazione dell'alienazione degli immobili avviene al momento della cessione delle quote e non in quello precedente dell'apporto. Le risorse provenienti da tali cessioni di quote costituiscono dunque entrate valide anche ai fini dell'indebitamento netto e quindi il relativo uti-

lizzo non determina nuovi o maggiori oneri, tanto più se si considera che parte delle risorse è destinata alla riduzione del debito dello Stato – tramite riassegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato – o degli enti territoriali. In ogni caso la quantificazione degli effetti di tali disposizioni sarà possibile solo a consuntivo.

Art. 3.

(Suppressione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell’Agenzia del territorio e dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

Viene prevista la soppressione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia del territorio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Contestualmente, è disposto il trasferimento delle funzioni già svolte dagli enti soppressi rispettivamente all’Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli» e all’Agenzia delle entrate.

Per effetto di quanto disciplinato ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono incrementate per un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferito, in servizio presso gli enti soppressi. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell’ambito di dette misure e nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia come rideterminata ai sensi del successivo articolo 4, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituiscono, ciascuna, due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all’area di attività degli enti soppressi.

Il comma 9, poi, intende sopprimere l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e trasferire le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, mediante ripartizione tra il Ministero vigilante – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di razionalizzare e ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Va premesso che l'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto la trasformazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. L'Agenzia ha piena autonomia ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

All'Agenzia sono state trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE (articolo 14 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, comma 28), le altre entrate sono costituite dai prelievi sulle scommesse, sui concorsi e pronostici, corrispettivi per prestazioni di servizi, corrispettivi derivanti dall'attività ippica.

Per quanto riguarda la regolamentazione del personale dell'ente soppresso, troveranno applicazione le medesime disposizioni previste per la soppressione dell'Agenzia del territorio e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per quanto attiene specificamente il trasferimento del personale dell'ex ASSI verso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, atteso che il personale dell'ente soppresso e quello degli enti incorporanti appartengono a distinti comparti di contrattazione, sarà adottata, con decreto, una tabella di equiparazione al fine di effettuare il raccordo tra le diverse posizioni economiche.

Effetti finanziari

Per quanto concerne gli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dell'Agenzia del territorio, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il direttore dell'Agenzia, euro 305.797;
- b) il comitato direttivo, euro 89.174;
- c) il collegio dei revisori dei conti, euro 71.443.

Dall'applicazione della norma discendono risparmi di spesa, relativi al costo degli organi, pari ad euro 466.414 annui. Ulteriori risparmi deriveranno dalle operazioni di razionalizzazione delle attività.

Quanto all'ASSI, risulta attualmente commissariata sicché i risparmi attesi sarebbero i seguenti:

- a) commissario straordinario, euro 136.566;
- b) collegio sindacale, euro 59.130;

con conseguenti risparmi di spesa pari ad euro 195.696 annui.

Per quanto concerne il personale, da entrambe le operazioni di soppressione non conseguono risparmi, atteso il mantenimento del trattamento previdenziale ed economico attualmente spettante.

In ogni caso, prudenzialmente, i risparmi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure sopra descritte potranno essere rilevati solo a consuntivo.

Art. 4.

(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

Commi 1 e 2: si prevede la riduzione degli assetti organizzativi del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. Con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze viene disposta la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale in misura non inferiore al 20 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. È prevista, inoltre, una riduzione nella misura del 10 per cento della spesa relativa alla dotazione organica del personale non dirigente.

Per quanto concerne le dotazioni organiche del personale di livello dirigenziale generale e non generale, le Agenzie fiscali opereranno le riduzioni in modo tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Relativamente alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, le Agenzie fiscali apporteranno una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Per assicurare la funzionalità del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa. Al personale che ricopre tali posizioni è attribuita un'indennità di posizione graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso; la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una retribuzione di risultato non superiore al 20 per cento della retribuzione di posizione.

Al conferimento delle posizioni organizzative si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, detratta una quota non inferiore al 20 per cento e, quindi, senza nuovi maggiori oneri.

Per quanto riguarda la stima dei risparmi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica, si rappresenta che gli stessi possono essere quantificati solo a consuntivo.

In relazione alla riduzione delle posizioni dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze in misura non inferiore al 20 per cento di quelli previsti a legislazione vigente, i relativi risparmi possono essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica solo con riferimento alla soppressione di posti di dirigente di prima fascia e, comunque, in relazione al verificarsi delle cessazioni dal servizio nella qualifica.

Si tratta, infatti, di posti che risultano di regola effettivamente coperti, a differenza dei posti di organico di dirigente di seconda fascia che sono in parte vacanti.

Ai fini della quantificazione dei risparmi si considera un costo medio unitario annuo lordo di circa 200.000 euro ed un numero di posti pari a 64; tenuto conto che il tasso di cessazione dal servizio, considerata l'età media nella qualifica, è di circa il 3 per cento, la conseguente riduzione di spesa effettiva può essere stimata in circa 400.000 euro all'anno, per un risparmio complessivo di 2,6 milioni di euro a regime.

Commi 5 e 6: le disposizioni stabiliscono i principi di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, in particolare con riferimento alla riduzione degli uffici territoriali, all'accorpamento delle direzioni generali che svolgono compiti analoghi, alle competenze dei dirigenti che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie. Dall'attuazione delle misure di cui ai commi 5 e 6 derivano risparmi per la finanza pubblica che potranno essere rilevati solo a consuntivo.

Commi 7-10: le norme disciplinano in particolare il trasferimento dell'attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche da Consip a Sogei. Alle norme non sono prudenzialmente ascritti effetti.

CAPO II

MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Art. 5.

(Emissione di strumenti finanziari)

L'articolo 5 prevede la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. fino all'importo di euro 3,9 miliardi, di cui:

– fino a 2 miliardi di euro al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione

della *European banking authority* dell'8 dicembre 2011; tale ammontare è quello indicato dalla Banca d'Italia nella nota del 25 giugno 2012 indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze;

- 1,9 miliardi di euro al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena e sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009, e con il prospetto a questo allegato.

Le modalità di copertura della norma sono indicate dall'articolo 10. Si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

Gli strumenti finanziari previsti dal decreto-legge avranno presumibilmente condizioni economiche più vantaggiose per il Ministero dell'economia e delle finanze rispetto agli strumenti finanziari previsti dal citato decreto-legge n. 185 del 2008.

Art. 6.

(Condizioni di sottoscrizione)

L'articolo 6 descrive le condizioni al cui verificarsi è subordinata la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli strumenti finanziari di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato)

L'articolo 7 prevede che la sottoscrizione degli strumenti finanziari di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia subordinata alla compatibilità delle misure previste nel decreto-legge in esame con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Si prevede altresì l'obbligo per Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di presentare un piano di ristrutturazione conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché una serie di disposizioni volte a limitare i potenziali effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal sostegno finanziario pubblico.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Procedura)

L'articolo 8 descrive la procedura relativa alla valutazione dell'operazione da parte della Banca d'Italia e alla sottoscrizione degli stessi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari)

L'articolo 9 descrive le caratteristiche degli strumenti finanziari da emettersi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Risorse finanziarie)

L'articolo 10 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comunicato alla Corte dei conti, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Tali risorse sono individuate, in relazione ad ogni operazione, mediante:

a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in sostanza di spese rimodulabili, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute «indisponibili». In particolare vengono escluse le dotazioni di ciascuna missione connesse a:

- stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
- spese per interessi;
- poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni;
- trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
- le risorse destinate al fondo ordinario delle università; alla ricerca; al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché, in generale, le spese dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) l'utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di

quelli intestati alle amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) l'emissione di titoli del debito pubblico.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 in base al quale si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vale a dire ad una fonte di rango secondario, l'individuazione dell'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie di cui al decreto-legge in oggetto, si ricorda che una analoga disposizione è prevista dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Come già rilevato in quella occasione, si ricorda che tale disposizione pur se volta a garantire la tempestività dell'intervento, giustificata dalla situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, comunque assicurare il pieno rispetto del principio costituzionale che sancisce la necessità della copertura a livello legislativo delle nuove o maggiori spese. Proprio al fine di garantire il controllo parlamentare dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri eventualmente adottati il testo del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e del presente decreto-legge prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmesso al Parlamento e alla Corte dei conti, sia corredato di relazione tecnica e trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari per i profili finanziari.

Art. 11.

(Disposizioni di attuazione)

Si prevede l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze volto a stabilire le disposizioni di attuazione del decreto-legge in oggetto ed il prospetto degli strumenti finanziari da emettersi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

... *Omissis* ...

Art. 6. *Trasformazione della SACE in società per azioni.*

... *Omissis* ...

2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

... *Omissis* ...

18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui è stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato.

... *Omissis* ...

Legge 24 aprile 1990, n. 100

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero

Art. 1.

... *Omissis* ...

6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea.

7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

... *Omissis* ...

Art. 3.

... *Omissis* ...

5. Gli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

... *Omissis* ...

5. *Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.*

... *Omissis* ...

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

... *Omissis* ...

Art. 2.

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

... *Omissis* ...

Art. 33 *Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e

delle finanze. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.

3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenute. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.

4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.»

7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.

8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42

... *Omissis* ...

Art. 3 *Attribuzione e trasferimento dei beni*

1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* del presente comma;

b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.

2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera *a)* del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.

4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.

5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.

6. I beni per i quali non è stata presentata la domanda di cui al comma 4 del presente articolo ovvero al comma 3 dell'articolo 2, confluiscono, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi

accordi di programma o protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7.

... *Omissis* ...

Art. 5 *Tipologie dei beni*

1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:

a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;

b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:

1) dei fiumi di ambito sovraregionale;

2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;

d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;

e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di pro-

prietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.

3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.

5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

5-bis. II beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni

immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.

7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale.

... *Omissis* ...

Art. 7 *Decreti biennali di attribuzione*

1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

2. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste è allegata una relazione attestante i benefici derivanti

alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.

... *Omissis* ...

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)

... *Omissis* ...

Art. 6 Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismيسibili. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

... *Omissis* ...

Art. 314. Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari

1. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.

3. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.

5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

... *Omissis* ...

Art. 2. (*Disposizioni diverse*)

... *Omissis* ...

196-*bis*. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-*ter*, più gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase opera-

tiva di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.

... *Omissis* ...

Art. 3.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

... *Omissis* ...

Art. 57. *Istituzione delle agenzie fiscali.*

1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

... *Omissis* ...

Art. 62. *Agenzia delle entrate.*

1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

2. L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.

Art. 63. Agenzia delle dogane.

1. L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.

2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.

Art. 64. Agenzia del territorio.

1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare.

3-bis. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e

tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.

4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2012.

Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

Vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea del 26 ottobre 2011 sulle misure di rafforzamento del settore bancario;

Visti in particolare i paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato alla predetta dichiarazione, nei quali si esprime la decisione di rafforzare la base patrimoniale delle banche entro il 30 giugno 2012;

Visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che permette la concessione di aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2008/C-270/02 concernente l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-10/03 concernente la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto della crisi finanziaria;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-195/04 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02 relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in materia di

aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

Considerato che nella Comunicazione 2011/C-356/02, da ultimo citata, la Commissione europea ha ritenuto che le condizioni per l'approvazione degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuino a sussistere anche dopo la fine del 2011;

Vista la raccomandazione della *European Banking Authority* - EBA dell'8 dicembre 2011, con la quale, in esercizio dei poteri conferiti all'EBA dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093/2010 del 24 novembre 2010, e in particolare dagli articoli 16, comma 1, 21, comma 2, lettera b), e 31, e in attuazione della predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo, si richiedeva alle autorità nazionali di vigilanza di assicurare che 71 banche europee rafforzassero la loro posizione patrimoniale costituendo un *buffer* di capitale eccezionale e temporaneo a fronte dell'esposizione verso emittenti sovrani risultante al 30 settembre 2011, tale da portare, entro la fine di giugno 2012, il *Core Tier 1 ratio* delle banche medesime al 9 per cento;

Considerato che al fine di raggiungere gli obiettivi di rafforzamento prefissati, l'ammontare di risorse patrimoniali richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A era stimato dall'EBA in euro 3.267.000.000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire entro il 30 giugno 2012 il supporto pubblico alle misure di rafforzamento patrimoniale, in conformità di quanto previsto nella predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo del 26 ottobre 2011;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, di procedere alla valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico e liberare risorse economiche a favore degli Enti territoriali, nonché di conseguire risparmi mediante la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 e del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 1.

(Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato)

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per le quali ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.

4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La Simest S.p.a., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente periodo «I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti».

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanze.

Articolo 2.

(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole «dell'economia e» e «finanze» è inserita la seguente «delle»; dopo le parole «capitale sociale pari» sostituire le parole «a 2 milioni» con le parole «ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le parole «immobiliari chiusi promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in

forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»;

2) al terzo periodo, dopo le parole «Il capitale» inserire le seguenti «della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma»; dopo le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-*bis*».

3) al quinto periodo, dopo la parola «investono», inserire la seguente «, anche,»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «immobiliare promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»; dopo le parole «del fondo medesimo,» inserire le seguenti «ovvero trasferiti,»; dopo la parola «diritti» inserire le seguenti «reali immobiliari,»;

2) al secondo periodo dopo le parole «tali apporti» inserire le seguenti «o trasferimenti»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente «Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «nel fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «nei fondi di cui ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*»; le parole «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti «al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,»;

2) al secondo periodo: la parola «suddetti» è eliminata e dopo la parola «fondi», sono aggiunte le seguenti «di cui al comma 1. Il venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-*ter* e 8-*quater*»;

3) all'ultimo periodo le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola «conferimento» aggiungere le seguenti «o trasferimento», le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater*»;

2) al secondo periodo, eliminare le parole «di cui al comma 2»;

3) al quarto periodo dopo la parola «apporto» inserire le seguenti «o il trasferimento»; le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater*»; sostituire le parole «all'espletamento» con le seguenti «al completamento»; tra le parole «delle pro-

cedure» e «di valorizzazione e di regolarizzazione» inserire la parola «amministrative»;

4) al quinto periodo, dopo le parole «non sia completata,» inserire le seguenti «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,», dopo le parole «i soggetti apportanti», eliminare le seguenti «di cui al comma 1»;

5) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.»

e) al comma 7, dopo le parole «Agli apporti» aggiungere «e ai trasferimenti»;

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole «gestione del risparmio» la parola «del» è sostituita dalle parole «costituita dal»;

2) al secondo periodo è eliminata la parola «predetta»; dopo le parole «società di gestione del risparmio», sono inserite le seguenti «di cui al comma 1»;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti «Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del Demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del Demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del Demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma»;

g) dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:

«8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e de-

stinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del Demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera *e*) sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della

difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, l'Agenzia del Demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reinscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reinscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centovesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi.

8-*quinquies*. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizza-

zione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009 sono abrogati.

Articolo 3.

(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce

due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingentati previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, proseguono in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporati.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corri-

spondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Assi e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del secondo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al decreto legislativo n. 300 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «l'agenzia del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.»;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane», sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.»;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»;

2) al comma 1, le parole «del territorio è» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate è, inoltre»;

3) al comma 3-bis, sono soppresse le parole: «del territorio»;

4) il comma 4 è abrogato;

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, e le agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni è attribuita un'indennità di posizione graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso; la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una retribuzione di risultato non superiore al venti per cento della retribuzione di posizione. All'onere connesso al conferimento delle posizioni organizzative di cui al presente punto si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al primo periodo, detratta una quota non inferiore al venti per cento. Nei confronti delle amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del

predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2011.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

- 1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;
- 2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;
- 3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.

7. Le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna che assicuri la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

8. Le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a., che svolge i predetti compiti anche per la Sogei s.p.a.

9. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie

operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette società.

CAPO II

MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Articolo 5.

(Emissione di strumenti finanziari)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 7 e 8,:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) come definito dalla Raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi.

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 6, comma 2.

Articolo 6.

(Condizioni di sottoscrizione)

1. Il Ministero non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 9 e del decreto ministeriale di cui all'articolo 11. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

Articolo 7.

(Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato)

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto-legge con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.

3. L'Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della Comunicazione della Commissione europea 2001/C-356/02.

4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzia una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

Articolo 8.

(Procedura)

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

- a) la delibera del consiglio di amministrazione;
- b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
- c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
- d) la data di sottoscrizione prevista;
- e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

- a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e dalle disposizioni di vigilanza;
- b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
- c) il profilo di rischio dell'Emittente;
- d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformità al presente decreto-legge e al decreto previsto dall'articolo 11, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza;
- e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La Banca d'Italia può chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo il perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10.

6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 9.

(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari)

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

2. È prevista a favore dell'Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.

3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:

a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

7. Con il decreto di cui all'articolo 11 sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.

Articolo 10.

(Risorse finanziarie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

Articolo 11.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente decreto-legge ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2012.

NAPOLITANO

MONTI - PATRONI GRIFFI

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO